SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

GIOVEDÌ 2 MARZO 1961

(46ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegno di legge:

« Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva » (1395) (*D'iniziativa dei senatori Angelini Armando ed altri*) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 437, 442, 443, 444
BOLETTIERI 439, 440, 442, 443
BOSI 439, 440, 444
CARELLI, *relatore* . . 438, 439, 440, 442, 443
DI ROCCO 442, 443
FERRARI 442, 443
MILILLO 441, 442, 443
PAJETTA 442
RAGNO 440
SALARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 440, 441, 443

La seduta è aperta alle ore 16,15.

Sono presenti i senatori: Bolettieri, Bosi, Carelli, Dardanelli, Desana, Di Rocco, Ferrari, Galli, Granzotto Basso, Marabini, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Negri, Pajetta, Ragno, Ristori, Sereni, e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Salari.

BOLETTIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Armando Angelini ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva » (1395)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Angelini Armando, Braccesi, Pagni, Guidoni, Monaldi e Bolettieri: « Modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nell'ultima seduta della Commissione rinviammo la discussione per permettere al relatore senatore Carelli di meditare sugli emendamenti che erano stati suggeriti più o meno formalmente.

C A R E L L I , *relatore*. Non voglio ripetere quanto è già stato detto in precedenza; desidero soltanto ribadire talune affermazioni. Innanzitutto tengo a ricordare agli onorevoli colleghi l'esistenza di un elenco nel quale sono indicati i metodi ufficiali per le analisi degli olii e dei grassi. Si tratterebbe, quindi, soltanto di completarlo, e tale completamento avverrebbe automaticamente se noi approvassimo il comma secondo dell'articolo unico del disegno di legge. Senonchè, come giustamente ha fatto presente l'onorevole Sottosegretario, l'includere in una disposizione legislativa una norma regolamentare, non è nella nostra consuetudine, senza contare che il Comitato che è chiamato a coordinare il lavoro di reperimento dei metodi più idonei, a considerare la fase sperimentale dei sistemi stessi e a completare l'elenco dei metodi ufficiali di analisi, compie il suo lavoro normalmente, tant'è vero che il suo rinnovamento è avvenuto con decreto firmato dal Ministro dell'agricoltura e che tale decreto si trova alla registrazione presso la Corte dei conti. Questo comitato è composto di elementi tecnici e di rappresentanti di tutti i Ministeri interessati, anche di quello della pubblica istruzione, cosicchè vi sono anche professori di Università, scelti naturalmente nel settore chimico.

Per tutte queste considerazioni aderirei alla proposta di sopprimere il secondo comma dell'articolo unico, il cui contenuto potrebbe essere l'oggetto di un ordine del giorno. Tale ordine del giorno potrebbe essere così formulato:

« La 8ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 1395 di iniziativa dei senatori Angelini Armando ed altri, concernente la modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n 1407, sulla classificazione degli olii di oliva, invita il Ministro dell'agricoltura a promuovere l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per gli olii ed i grassi, acquisendo alla metodologia in atto, soprattutto nei confronti dei procedimenti di rettifica:

a) l'esame spettrofotometrico all'U.V.

b) l'esame della frazione insaponificabile;

c) altri metodi che venissero riconosciuti idonei alla dimostrazione delle eventuali sofisticazioni ».

Per quanto riguarda il primo comma dello articolo, non vi sarebbero da apportare che alcune lievi modificazioni di carattere formale, e precisamente in sostituzione delle parole « o con qualunque processo fisico che non apporti all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali » andrebbero poste le seguenti « o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali ».

A questo punto vorrei comunicare agli onorevoli colleghi che, a proposito di un dubbio che mi era sorto, ho ritenuto opportuno fare una indagine suppletiva su talune questioni. Ho, quindi, interrogato competenti chimici e tecnici per sapere se l'impianto per l'attuazione del processo fisico della deacidificazione possa essere trasformato, eventualmente, in un impianto per esterificazione. Mi è stato risposto di no, poichè, mentre nel primo processo si verifica la scissione idrolitica, nel secondo processo tale scissione non può avvenire, e quindi rimane un processo fisico. La trasformazione accennata, quindi, non può avvenire, poichè gli impianti sono diversi.

Comunque, per maggior sicurezza, avendo noi con l'ultimo comma stabilito l'asportazione degli impianti di esterificazione, proporrei di inserire tra il quarto e il quinto comma un comma aggiuntivo che potrebbe essere così formulato:

« I processi fisici di deacidificazione sono autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri interessati ».

In tal modo noi daremmo al Potere esecutivo il controllo più diretto per l'applicazione della legge, e con questo invito che noi ri-

volgiamo al Governo, possiamo essere sicuri che ogniqualvolta un'industria intenda attuare dei processi fisici di deacidificazione, questi ultimi verranno automaticamente controllati.

B O S I . Vorrei chiedere al senatore Carelli, dal momento che si è interessato presso tecnici competenti dei procedimenti di cui stiamo trattando, a quale grado di calore viene sottoposto l'olio nel processo agli alcali.

C A R E L L I , *relatore*. A 130 atmosfere, mentre per l'esterificazione bisogna raggiungere temperature molto maggiori. Comunque la bassa pressione e i 130 gradi di temperatura assicurano una produzione più genuina e organoletticamente più conforme alle esigenze del consumatore.

B O S I . Ho cercato di assumere anch'io delle informazioni, poichè il problema è troppo serio ed è chiaro che tutti siamo preoccupati che non venga reintrodotto dalla finestra quello che abbiamo escluso dalla porta

Ora, a me risulta che l'impianto di cui si è parlato, originariamente, non si diversificava nello scopo e nei mezzi da altri sistemi adottati in altre raffinerie, sistemi che noi abbiamo dichiarati assolutamente non accettabili, in quanto davano luogo a formazione di particolari olii di esterificazione. Non so se successivamente siano stati introdotti nello stesso impianto dei sistemi capaci di dar luogo a un procedimento diverso da quello originario. Ripeto che la mia preoccupazione è quella di non aprire la strada a delle correnti che noi volevamo escludere, e quindi mi domando se sia il caso di approvare questo provvedimento che vale oggi per uno stabilimento e che varrà domani per altri, la cui approvazione ci è stata raccomandata perchè ci sono 104 operai che, nel caso lo stabilimento venisse chiuso, si troverebbero senza lavoro. Sono un po' in imbarazzo, poichè, malgrado le ricerche da me compiute, non sono riuscito a ottenere sufficienti delucidazioni, ma non mi risulta che vi sia la garanzia che l'olio che esce dallo stabilimento in questione sia diverso da quello che usciva dagli stabilimenti dei quali abbiamo domandato la chiusura, perchè producevano quella certa qualità di olio che noi ritenevamo fosse una truffa. So che verranno fatti determinati esami e so che vi sono state dichiarazioni di organi tecnici del Ministero, ma mi domando se per uno stabilimento dobbiamo fare un apposito provvedimento. Inoltre, quando noi abbiamo discusso il provvedimento precedente e l'abbiamo approvato, non mi risulta che lo stabilimento in questione si sia fatto vivo per dimostrare che si trovava in condizioni speciali, e quindi ritengo inutile ritornare sulle nostre decisioni.

Credo, pertanto, di poter dire fin da ora, malgrado gli emendamenti proposti, che non voterò a favore di questo provvedimento.

B O L E T T I E R I . Onorevoli colleghi, a questo punto occorre un chiarimento, specie in relazione alle affermazioni del senatore Bosi.

Ciò che si è inteso vietare con la legge sulla classificazione degli olii è il processo di esterificazione, o raffinazione a glicerolo; processo che avviene mediante la combinazione chimica dell'acido oleico con la glicerina, il che porta alla scomposizione ed alla successiva ricomposizione per sintesi delle componenti dell'acido oleico stesso Ora il divieto del procedimento suddetto permane evidentemente nel disegno di legge.

Con la legge sulla classificazione degli olii si stabiliva quindi che nella rettificazione non si potevano seguire metodi diversi dalla neutralizzazione con alcali. Tale procedimento però, pur offrendo una certa garanzia, presenta anche uno svantaggio: non essendo esso più conveniente dal punto di vista economico dopo un certo grado di acidità, ed essendo peraltro consentita dalla legge anche la trattazione di olii ad alta acidità, potrebbe sorgere in noi la comprensibile preoccupazione che per la rettificazione dei suddetti olii si faccia ricorso a trattamenti più energici, tali da alterare la natura della molecola oleica.

Per questa ragione il procedimento di cui parlavamo dianzi presenta notevoli vantaggi di ordine tecnico rispetto al procedimento agli alcali: minor grado di temperatura; durata del procedimento stesso di gran lunga

inferiore a quella del processo agli alcali (30-35 minuti, contro le 8 o 10 ore occorrenti per l'altro); prodotto di migliore qualità. Non vedo quindi come tale sistema potrebbe essere vietato; tanto più che non contravviene alle norme stabilite nella legge per la classificazione degli olii, essendo un processo di natura esclusivamente fisica e non apportando all'olio variazioni più profonde di quelle apportate dalla neutralizzazione con alcali.

Ora io mi chiedo se possiamo rimanere insensibili, non solo di fronte alle esigenze dello stabilimento cui accennava il collega Bosi, ma soprattutto di fronte alla prospettiva di nuovi processi tecnici, leciti, accuratamente studiati e notevolmente più producenti di quello attualmente in vigore. A mio avviso tali sistemi possono essere consentiti con perfetta tranquillità di coscienza, naturalmente sotto il controllo — e questo è il motivo che mi ha spinto ad insistere sul concetto contenuto nel secondo comma — di un'apposita Commissione.

Si sostiene che, esistendo già un elenco dei metodi ufficiali d'analisi, quelli previsti dal secondo comma potrebbero esservi inseriti. Questo, per me, non costituirebbe una garanzia sufficiente dell'osservanza della legge. Qui non si tratta di analizzare un prodotto, ma di autorizzare lo stabilimento alla produzione di un determinato prodotto; non è quindi male che una Commissione esamini caso per caso.

R A G N O . Ma vi sarà, in ogni caso, una sorveglianza. .

B O L E T T I E R I . Il concetto di sorveglianza è concetto già diverso. D'altronde la perplessità manifestata dal collega Bosi è già stata alla base delle nostre preoccupazioni; però, approfondendo la questione, siamo venuti alla conclusione che con il provvedimento si sarebbe fatto un passo avanti, e che sarebbe stato assurdo irrigidirsi in un *non possumus* per il solo fatto di avere autorizzato, in passato, il solo processo agli alcali. Esistendo un procedimento tecnicamente migliore di questo, perchè non accettare una modifica della legge? Non possiamo rimanere fermi su quella che è stata una manchevolezza della legge stessa.

Non è neanche esatto che chi aveva da proporre altri sistemi leciti di rettificazione non si sia fatto avanti in tempo. A queste persone noi dicemmo di attendere poichè, non essendo possibile proporre in quel momento modifiche a quanto si andava stabilendo, avremmo successivamente presentato un nuovo disegno di legge. Vi furono anche richieste di stabilimenti i cui metodi di rettifica rientravano nel campo dell'esterificazione; e tali richieste noi respingemmo senz'altro.

B O S I . Lei, quindi, insiste sul secondo comma?

B O L E T T I E R I . Insisto almeno sull'emendamento sostitutivo del secondo comma da me proposto

C A R E L L I , *relatore*. Da parte mia devo ancora aggiungere che, per studiare più profondamente la questione, ho svolto delle indagini, in seguito alle quali ho appreso l'esistenza del processo di interesterificazione. Tale processo si compie mediante l'inclusione, nel gliceride, di un acido grasso ad alto peso molecolare.

Comunque la garanzia rappresentata dall'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura ad adottare sistemi fisici di deacidificazione deve ritenersi più che sufficiente.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei chiedere agli onorevoli senatori di consentirmi di riepilogare le ragioni formali e sostanziali per le quali, già la volta precedente, ho ritenuto opportuno proporre la soppressione del secondo comma dell'articolo. Innanzitutto, dal punto di vista formale, è inopportuno introdurre in una disposizione legislativa una norma del tipo di quella contenuta nel secondo comma, di particolare e schietta natura regolamentare. I procedimenti sono in continua evoluzione e in continuo movimento e, di conseguenza, il voler consacrare in una norma legislativa una situazione che domani può essere diversa da quella odierna costringerebbe il Potere legislativo a fare una fatica

vana e a compiere una rincorsa quotidiana verso le evoluzioni che si verificano nel campo della scienza e del progresso.

Dal punto di vista sostanziale, poi, vorrei far rilevare che con questa norma si vuole imporre la nomina di una Commissione che dovrebbe aggiungere nell'elenco dei procedimenti ufficiali, che comprende già il procedimento basato sull'esame della frazione insaponificabile e che a giorni comprenderà anche quello basato sull'esame spettrofotometrico U.V., anche altri procedimenti che si dimostrassero idonei nell'avvenire. Ora, tale Commissione è già esistente in base all'articolo 108 del regolamento di applicazione della legge del 1926, e oggi sono in grado di rispondere al senatore Milillo che la volta scorsa mi chiese informazioni sulla sua composizione. La Commissione è costituita da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura in numero di 10, da rappresentanti del Ministero della sanità in numero di 3, da 4 rappresentanti del Ministero delle finanze, da 6 esperti che rappresentano l'Istituto superiore della sanità, da 6 rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e da 3 rappresentanti del Ministero dell'industria e commercio. Inoltre il regolamento stabilisce che, per problemi particolari, ove la materia lo richieda, possono essere chiamati a far parte della Commissione esperti della sezione sperimentale delle conserve e della risicoltura. Tale Commissione, pertanto, è composta da una schiera di tecnici tutti specializzati e qualificati, che ritengo diano ogni garanzia nei confronti dello svolgimento del lavoro.

M I L I L L O . Quali sono le loro funzioni?

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Le funzioni sorgono di volta in volta. La Commissione è chiamata ad autorizzare i metodi di analisi di tutti i prodotti agrari di cui alla legge 15 ottobre 1925. Di conseguenza, la norma del disegno di legge in esame mirerebbe a costituire una Commissione avente gli stessi scopi che oggi sono adempiuti dalla Commissione esistente. A parte, quindi le ragioni formali, dal punto di vista sostanziale non comprendo perchè si voglia creare un nuovo organismo vicino ad un altro che già esiste e che compie egregiamente le sue funzioni. Comunque, nel caso che la Commissione non adempisse soddisfacientemente ai suoi compiti, sarebbe il caso di modificare l'articolo 108 del regolamento, e non di introdurre in un provvedimento di legge una norma regolamentare diretta a creare un organismo parallelo ad uno già esistente.

M I L I L L O . Vorrei, a questo punto, chiedere qualche ulteriore chiarimento allo onorevole Sottosegretario, poichè mi sembra che le osservazioni fatte anche la volta precedente dal senatore Bolettieri, abbiano un certo fondamento. La Commissione attualmente esistente ha il compito di procedere, attraverso i vari metodi sperimentali, alla analisi degli olii, per stabilire fino a che punto siano prodotti genuini, se siano commestibili e quali alterazioni molecolari presentino. Questo vuol dire che un certo tipo di olio viene prodotto liberamente e che la Commissione interviene in sede repressiva il giorno in cui, essendo stato messo in commercio, si rende conto che non presenta le caratteristiche necessarie per essere venduto senza danno. La nostra preoccupazione, invece, è quella di creare un organismo capace di stabilire, in sede preventiva se un determinato processo tecnico nuovo debba essere consentito o meno. Dovremmo, in sostanza, cercare di evitare quanto avveniva al tempo in cui era ammesso il procedimento di esterificazione, e precisamente il fatto che si giudicava, dopo la produzione, se un olio fosse commestibile o meno, e si interveniva, pertanto, in sede repressiva. Ora, a mio avviso, non bisogna correre il rischio di far lavorare degli impianti per sei mesi o un anno e di intervenire a cose fatte ordinando la rimozione o la demolizione degli impianti. Di conseguenza i casi sono due: o si deve avere la garanzia che la Commissione oggi esistente ha anche il compito di dare questo nulla osta preventivo per l'esercizio di questi impianti, o, in caso contrario, dobbiamo preoccuparci di evitare che l'olio sia prodotto con metodi che non siano stati accertati, esaminati e

autorizzati, in modo da non dover intervenire a cose fatte

C A R E L L I , *relatore*. Ritengo che con il comma aggiuntivo da me proposto tale garanzia si abbia.

M I L I L L O . Vorrei sapere se tale autorizzazione viene fornita attraverso la Commissione esistente.

C A R E L L I , *relatore*. Posso rispondere senz'altro affermativamente.

M I L I L L O . In tal caso, però, ritengo che la formulazione dovrebbe essere un po' diversa e precisamente proporrei di sostituire le parole « sono autorizzati » con le altre « devono essere autorizzati ».

B O L E T T I E R I . Se tale formulazione venisse rettificata convenientemente rinuncerei all'emendamento da me proposto. Ritengo che per rientrare nel concetto di un'autorizzazione preventiva l'ultima parte dell'emendamento dovrebbe essere formulata così: « d'accordo con i Ministeri e con le categorie interessate ».

Se viene adottata tale formulazione, dichiaro di non insistere sul mio emendamento.

D I R O C C O . Dal momento che era stata sollevata la questione dei processi fisici vecchi e nuovi, sarebbe, forse, opportuno dire nell'emendamento « i processi fisici nuovi ».

C A R E L L I , *relatore*. Con il provvedimento in esame noi abbiamo autorizzato solo il processo chimico, e volendo ora autorizzare anche i processi fisici nella maniera più estensiva possibile, ritengo che qualsiasi aggiunta verrebbe a creare una certa limitazione.

D I R O C C O . Inoltre, sono assolutamente contrario all'introduzione nell'emendamento delle cosiddette categorie interessate, in quanto che interessato può essere chiunque.

P R E S I D E N T E . Anche l'onorevole Sottosegretario afferma che è inutile tale aggiunta.

D I R O C C O . Personalmente sono assolutamente contrario. La Commissione costituita fin dal 1926 ha il compito di autorizzare i processi, e ritengo che le categorie interessate sarebbero mosse da interessi che non hanno niente a che fare con la chimica.

P A J E T T A . Dal momento che il senatore Carelli ha accettato di sostituire, nel suo emendamento le parole « sono autorizzati » con le altre « devono essere autorizzati », ritengo che qualsiasi obiezione sia superata.

M I L I L L O . Sarebbe forse meglio specificare quali sono questi Ministeri interessati, cioè il Ministero dell'industria e il Ministero della sanità.

C A R E L L I , *relatore*. Vi è anche il Ministero delle finanze.

M I L I L L O . Il Ministero delle finanze non c'entra, poichè le imposte vi saranno, ma non costituiscono un motivo per autorizzare o meno un determinato processo.

C A R E L L I , *relatore*. I Ministeri interessati sono tutti quelli contenuti nello elenco del quale ha dato lettura l'onorevole Sottosegretario e che si riferiscono all'articolo 108 della legge. Sarebbe un elenco troppo lungo da inserire in un provvedimento.

F E R R A R I . Si potrebbe addirittura dire « d'accordo con i Ministeri interessati, di cui all'articolo 108 del regolamento ».

B O L E T T I E R I . Non sono d'accordo col collega Di Rocco. Le osservazioni più concrete sono venute proprio dalle categorie interessate al problema, le quali hanno dimostrato vivo interesse e alta competenza.

C A R E L L I , *relatore*. L'emendamento, con la modifica proposta dal collega Bolettieri, potrebbe essere così formulato: « I

processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri interessati »; il collega Ferrari propone l'aggiunta delle parole « di cui all'articolo 108 del regolamento del 1926 ».

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Sarebbe preferibile, a mio avviso, piuttosto che riferirsi a norme che nessuno conosce, specificare « . . dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con il Ministero dell'industria e del commercio... ».

F E R R A R I . Bisogna includere anche il Ministero delle finanze.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non ne vedo la ragione.

C A R E L L I , *relatore.* Sono d'accordo col collega Ferrari. Esiste infatti la Direzione generale delle dogane e delle imposte di fabbricazione, ragione per cui l'inclusione del Ministero delle finanze appare più che opportuna. Si dovrebbe quindi dire « ... dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanità e delle finanze ».

D I R O C C O . A mio avviso, la prima dizione era la migliore. L'interesse di un Ministero alla questione potrebbe anche sorgere successivamente; ad esempio il Ministero del commercio con l'estero potrebbe, in un secondo tempo, interessarsi al prodotto destinato all'estero; oppure — dovendosi autorizzare l'istituzione di un determinato laboratorio di chimica — potrebbe entrare in causa anche il Ministero della pubblica istruzione.

Sarebbe quindi molto più appropriata la formula « dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri interessati »; oppure. come dicevo, il riferimento al regolamento del 1926.

M I L I L L O . Secondo me è invece necessario specificare quali sono i Ministeri interessati, non potendo il giudizio in merito essere lasciato al Ministero dell'agricoltura.

S A L A R I , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Si può allora dire « ... d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanità. delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri ».

F E R R A R I . Più che « d'accordo » si potrebbe dire « di concerto ».

C A R E L L I , *relatore.* Si tratta di due diversi concetti, implicanti diverse procedure. Il « d'accordo » presuppone un intervento diretto, mentre la formula « di concerto » ha valore solo consultivo.

D I R O C C O . Riflettendo su quanto è stato detto finora mi accorgo che in tal modo si finisce con l'obbligare il Ministero dell'agricoltura a mettersi d'accordo con gli altri Ministeri in ogni caso. Proporrei pertanto di usare la formula seguente: « dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione di cui... ».

C A R E L L I , *relatore.* Debbo far rilevare agli onorevoli colleghi come, ai fini di un controllo più rigido, che dia veramente la certezza dell'impossibilità di deviazioni, la dizione migliore sia quella testè suggerita dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

B O L E T T I E R I . Non insisto nel mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti la soppressione proposta dal relatore della parola « qualunque » nel primo comma.

(*È approvata*).

È ovvio che in conseguenza di tale approvazione, le parole « processo fisico che non apporti » saranno volte al plurale.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo unico con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Metto ai voti la soppressione, proposta dal Sottosegretario di Stato e condivisa dal relatore, del secondo comma.

(*È approvata*).

Metto ai voti il terzo, il quarto ed il quinto comma.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti il comma aggiuntivo — da collocarsi prima dell'ultimo — proposto dal relatore. Tale comma, con le modificazioni apportatevi, risulta così formulato:

« I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero della agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanità, delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti l'ultimo comma.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal relatore il seguente ordine del giorno:

« La 8ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge numero 1395 d'iniziativa dei senatori Angelini Armando ed altri, concernente la modifica all'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sulla classificazione degli olii di oliva, invita il Ministro dell'agricoltura a promuovere l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi per gli olii ed i grassi, acquisendo alla metodologia in atto, soprattutto nei confronti dei procedimenti di rettifica:

a) l'esame spettrofotometrico all'U.V.;

b) l'esame della frazione insaponificabile;

c) altri metodi che venissero riconosciuti idonei alla dimostrazione delle eventuali sofisticazioni ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

B O S I . Dichiaro di astenermi dalla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso che, in seguito agli emendamenti approvati, risulta così formulato:

Articolo unico.

L'articolo 2 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, è sostituito dal seguente:

« La denominazione di "olio di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto da olio lampante reso commestibile con il processo agli alcali o con processi fisici che non apportino all'olio modificazioni più profonde di quelle apportate dal detto processo agli alcali.

« La denominazione di "olio di sansa di oliva rettificato" è riservata al prodotto ottenuto con olio estratto con solventi dalla sansa di oliva e da olio lavato reso commestibile come al comma precedente.

« Gli olii di cui ai precedenti commi non devono contenere tracce delle sostanze chimiche adoperate e devono avere non più dello 0,5 per cento in peso di acidità espressa come acido oleico.

« Sono considerati non commestibili gli olii derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.

« I processi fisici di deacidificazione debbono essere autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'accordo con i Ministeri dell'industria e commercio, della sanità, delle finanze ed eventualmente con altri Ministeri.

« Gli impianti di esterificazione dovranno essere asportati dalle raffinerie di olio di oliva o essere comunque resi inservibili o essere sigillati ».

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 17,20.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari